



Istituto Comprensivo Ancona Nord

Via Volta, 1/A – 60126 Ancona (AN) Tel.071/888380 Fax 071/887233

www.anconanord.edu.it - anic80400c@pec.istruzione.it - anic80400c@istruzione.it

C.M. ANIC80400C

C.F. 80016250427

Codice univoco ufficio **UFL56J**

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in una o più discipline.

Nella scuola primaria, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

Nella scuola secondaria di primo grado, l'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a sei decimi in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

Il voto attribuito al comportamento è riferito all'intero anno scolastico e il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito all'unanimità un voto di comportamento inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a sei decimi). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

A seguito delle valutazioni del primo quadrimestre, le famiglie degli alunni interessati vengono informate delle carenze disciplinari, rilevate dai docenti di disciplina e condivise e valutate in sede di Consiglio di Classe.

La VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO è calcolata sulla base della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado.

I criteri generali che legittimano la deroga che può essere concessa dal Consiglio di Classe al limite massimo delle ore di assenza complessive da non superare per la validità dell'anno scolastico sono:

- assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati da certificazioni mediche;
- assenze per partecipazione ad attività agonistiche/sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- assenze degli studenti che usufruiscono della legge 104/92 adeguatamente documentate;
- assenze dovute a altri gravi motivi personali e di famiglia di particolare rilevanza a giudizio del consiglio di classe;
- assenze legate ad eventuali emergenze sanitarie in relazione alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute;
- ogni altro motivo che, a giudizio del Consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato e documentato.

È opportuno rimarcare che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del Consiglio di classe, sussiste la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Scuola primaria

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettoscrittura, calcolo, logica matematica);
- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola

provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

Scuola secondaria di primo grado

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi.

Si ritiene di dover definire i seguenti criteri condivisi con cui i Consigli di Classe "in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" deliberano l'ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva.

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:
 - della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:

1. valutazione non positiva dell'andamento dell'alunno per mancato o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, per il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dal momento che sono stati conseguiti risultati insufficienti e sono presenti dunque lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva;
2. complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

Nell'assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:

- analisi e monitoraggio della situazione didattica e comportamentale dell'alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;
- coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati, ...);
- forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell'alunno per carenze nella partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica.

In caso di voti insufficienti, sarà compito del Consiglio di Classe valutare l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti criteri:

- qualora l'alunno/a presenti da 1 (una) a 4 (quattro) materie insufficienti;
- se si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;
- se si è registrato un continuo impegno dell'alunno per raggiungere gli obiettivi minimi;
- l'andamento delle attività di recupero eventualmente proposte;
- saranno, infine, tenute presenti eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in particolare nell'ultima classe frequentata.

L'alunno/a NON è in nessun caso ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato, qualora presenti 5 (cinque) o più materie insufficienti.

L'alunno/a NON è in nessun caso ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato, qualora il voto finale di comportamento sia inferiore a sei decimi, assegnato all'unanimità dal Consiglio di classe.